



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 55-bis della citata direttiva 2005/36/CE, ai sensi del quale *“se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo”* e *“le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*;

TENUTO CONTO della citata direttiva 2013/55/UE nella parte in cui prevede che *“Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata”*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, e, in particolare, l'articolo 17-bis, introdotto dall'art. 17, del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della direttiva 2013/55/UE, il quale prevede che il *“Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studio universitario o post-universitario, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*, mentre per tutte le altre professioni *“le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*;

VISTO altresì il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare l'art. 6 in materia di tirocini per l'accesso alle professioni;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, di attuazione della direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO delle Convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

TENUTO CONTO altresì che le Università italiane riconoscono già percorsi professionali curriculari, sulla base delle Convenzioni internazionali autonomamente stipulate;

RITENUTO che il tirocinio professionale svolto all'estero deve costituire un'esperienza formativa interculturale teorico-pratica di qualità, che consenta di implementare le competenze e conoscenze acquisite nel percorso di studi svolto in Italia e avere come obiettivo principale quello di favorire l'acquisizione e l'impiego di conoscenze, competenze e qualifiche necessarie ad agevolare lo sviluppo individuale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo e internazionale, incrementando l'attrattiva dell'istruzione, della formazione professionale, della mobilità degli individui e agevolando la mobilità dei lavoratori in formazione;

RAVVISATA, infine, la necessità che le presenti linee guida costituiscano uno schema di riferimento anche per le Autorità competenti tenute alla pubblicazione delle linee guida sui tirocini professionali ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007

DECRETA

Articolo 1

(Convenzioni quadro e accordi attuativi)

1. Le modalità di svolgimento e il percorso formativo dei tirocini professionali in uno Stato Membro devono essere specificamente individuati attraverso appositi accordi stipulati tra gli Atenei italiani e le istituzioni, le università o gli enti accreditati o riconosciuti sul territorio straniero, nonché eventuali ordini professionali esteri per le professioni che ne prevedano l'esistenza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 tengono conto anche di quanto specificatamente previsto, laddove esistenti, dalle singole convenzioni quadro pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito M.I.U.R.) e stipulate in Italia tra il M.I.U.R., il Ministero vigilante e il Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale interessato.
3. Nell'ambito di professioni regolamentate, il principio del riconoscimento di un tirocinio curriculare professionalizzante già è riconosciuto ed effettuato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e dal D.P.R. n. 137/2012 ed è subordinato alla stipula delle convenzioni quadro siglate tra il M.I.U.R. e i diversi ordini professionali, dove sono stabiliti i requisiti minimi in ore o Crediti formativi Universitari (CFU) affinché il percorso formativo sia idoneo al conseguimento della laurea.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi ed esclusivamente in presenza, presso enti o professionisti di altri Stati Membri con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.
5. Gli accordi attuativi di cui al comma 1, siglati dalle singole università con gli ordini professionali, prevedono la redazione *ex ante* di un progetto formativo sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dall'Università o Dipartimento interessati, che comprende obiettivi, tipologie di attività prevalenti, nonché le modalità di valutazione finale.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. I suddetti accordi dovranno altresì espressamente individuare la durata minima dei singoli tirocini, tenendo a tal fine in debita considerazione, laddove possibile, la durata minima prevista per i corrispondenti tirocini professionali svolti in Italia, recependo i criteri delle presenti linee guida nazionali.

Articolo 2

(Organizzazione e contenuti del tirocinio)

1. Le istituzioni, le università o gli enti accreditati sul territorio dello Stato Membro ospitante debbono provvedere a fornire al tirocinante la descrizione chiara degli obiettivi, dei contenuti e della durata del periodo di formazione ivi svolto; tenere in considerazione i bisogni formativi del tirocinante alla luce del background formativo e professionale, della preparazione individuale, linguistica e culturale; provvedere alla validazione delle competenze acquisite e alla valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico settore professionale; provvedere, ove possibile, al supporto logistico e organizzativo per la frequenza del tirocinio da parte del singolo partecipante.

2. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, recependo le presenti linee guida nazionali, dovranno disciplinare le modalità di organizzazione del tirocinio e di accoglienza del tirocinante, anche in relazione alle eventuali necessità di vitto, alloggio e trasporti locali, nonché di organizzazione di eventuali corsi di formazione per l'apprendimento della lingua.

3. Ai suddetti accordi dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo del progetto formativo per ciascun tirocinio contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; il nominativo del tutor e del responsabile dell'organismo ospitante; gli estremi identificativi delle garanzie assicurative (ad esempio per gli infortuni sul lavoro o responsabilità civile verso terzi); la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; la professione di riferimento. L'organismo ospitante deve provvedere al monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti, attraverso forme di "tutoring" e "mentoring" in collaborazione con l'istituzione di invio.

Articolo 3

(Doveri del tirocinante)

1. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

(Compiti del supervisore)

1. Il supervisore o *tutor* è il responsabile didattico-organizzativo delle attività formativo-professionali.

2. Il supervisore o *tutor* deve possedere adeguate competenze professionali ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, nonché degli altri corrispondenti requisiti minimi eventualmente richiesti ai supervisori o *tutor* che svolgono analoghe attività per i tirocini professionali



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

svolti in Italia ai sensi delle normative vigenti in tema di requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie.

3. Le responsabilità del supervisore o *tutor* riguardano sia l'ambito pedagogico, sia quello organizzativo. Il supervisore o *tutor* deve, in generale, creare le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il supervisore o *tutor* dovrà:

- a) definire tutti gli aspetti operativi, come l'orario di svolgimento del tirocinio e le sue modalità organizzative, valutando l'apprendimento, l'impegno e la professionalità del tirocinante;
- b) sostenere il tirocinante, nel suo percorso di sviluppo professionale e personale, mantenendo con il tirocinante un contatto diretto e personale;
- c) collaborare col responsabile dell'organismo ospitante ai fini dell'organizzazione dei tirocini e nella progettazione e conduzione dei laboratori professionali;
- d) rendere edotto il tirocinante sulle regole che disciplinano l'organizzazione interna dell'organismo ospitante (quali, ad esempio, orari e controllo presenza, accesso ai locali e utilizzo delle strumentazioni necessarie) e sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori o professionisti del settore;
- f) garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- g) predisporre, tenere ed aggiornare idonea documentazione attestante i dati relativi allo svolgimento del tirocinio.

4. I Consigli dei Collegi territoriali degli ordini comunicano all'Università o al Dipartimento presso cui è iscritto lo studente che svolge il praticantato professionale il nominativo del professionista ospitante, che svolge il ruolo di tutor professionista.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base di una attestazione apposta dal tutor professionista e dal tirocinante nonché, quando previsto, dal tutor accademico, validata dal Consiglio del Collegio territoriale competente per territorio, al quale altresì compete la verifica dell'effettivo svolgimento del praticantato.

Articolo 5

(Programmi di scambio universitario internazionale)

1. Al fine di seguire eventuali programmi di scambio universitario internazionale, il tirocinante può svolgere periodi di tirocini all'estero e autorizzati dall'Università. Tali periodi di formazione pratica, svolti interamente in presenza, saranno riconosciuti e potranno validamente integrare la durata del tirocinio seguito in Italia se svolti in conformità alle linee guida dettate nel presente decreto. In particolare, il riconoscimento di un tirocinio professionale integrato o completato in uno Stato estero può avvenire solo esclusivamente previa analisi e positiva valutazione, da parte delle autorità competenti, del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dell'avvenuto espletamento delle mansioni affidate, previamente stabilite in accordo con il supervisore del tirocinante nello Stato ospitante.

2. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi sono tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata purché siano stati previamente e positivamente valutati come idonei dalle rispettive autorità competenti, in collaborazione



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con il supervisore del tirocinante, in relazione ai sopracitati obiettivi da raggiungere e alle mansioni da espletare.

3. Gli obiettivi da raggiungere e le mansioni da espletare sono individuati dalle Autorità competenti in relazione alle singole specifiche professioni tenendo conto di quanto previsto dalle convenzioni quadro di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Le Università interessate, in collaborazione con gli ordini professionali ove esistenti, avranno cura di stipulare programmi di scambio universitario internazionale finalizzati a consentire lo svolgimento dei tirocini professionali all'estero con Istituzioni straniere che siano riconosciute o accreditate nel paese ospitante e che, comunque, garantiscano l'erogazione di elevati livelli di formazione e qualificazione professionale nonché i più alti standard qualitativi in termini di organizzazione, igiene, sicurezza sul lavoro, assistenza e collaborazione nei confronti del tirocinante affinché quest'ultimo sia posto nelle condizioni di svolgere il periodo di formazione pratico valutativo all'estero con modalità analoghe a quelle erogate, garantite e fornite in Italia.

5. Il tirocinio curriculare internazionale svolto dagli studenti, all'interno di percorsi formativi universitari, è riconosciuto come credito formativo idoneo per ottenere il titolo di studio finale.

6. I tirocini universitari formativi e di orientamento, quando di contenuto professionalizzante, sono idonei ad assolvere in modo equivalente al periodo semestrale di tirocinio professionale extracurriculare ordinistico richiesto per l'accesso agli albi professionali.

7. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università integra lo svolgimento del tirocinio equivalente.

8. L'attuazione e la verifica di ciascuna convenzione attuativa è demandata ad un "Comitato di Garanti" composto da 4 membri, designati in numero di 2 per parte e presieduto da uno dei due componenti indicati dall'Università; di norma i membri del "Comitato dei Garanti" sono designati dalle parti nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione attuativa.

Il Ministro
On.le Prof. Lorenzo Fioramonti

